

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 505/2011 DEL CONSIGLIO**del 23 maggio 2011****che attua il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8 *bis*, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia.
- (2) Tenuto conto della gravità della situazione in Bielorussia e in conformità della decisione di esecuzione 2011/301/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 2011.

che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia ⁽²⁾, dovrebbero essere iscritte altre persone negli elenchi delle persone soggette a misure restrittive di cui all'allegato IA del regolamento (CE) n. 765/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le persone elencate nell'allegato del presente regolamento sono aggiunte all'elenco riportato nell'allegato IA del regolamento (CE) n. 765/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON

⁽¹⁾ GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Cfr. pag. 87 della presente Gazzetta ufficiale.

